



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 luglio 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI Presidente f.f., relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 recante: *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*.

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Musile di Piave (VE), prot. n. 10763 del 21 giugno 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 6751 del 21 giugno 2016;

VISTA l'ordinanza n. 32/2016 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITI il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

FATTO

La richiesta di parere formulata dal Comune di Musile di Piave ha per oggetto la compatibilità al contemporaneo svolgimento della carica di amministratore di ente locale (Sindaco) e di Sindaco effettivo in un Collegio sindacale di società in House. In particolare, il Sindaco di Musile di Piave, diretta interessata,

evidenza quanto segue: *“...A seguito delle recenti elezioni amministrative sono stata eletta Sindaco del Comune di Musile di Piave. Attualmente rivesto inoltre l'incarico di Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale dell'Azienda Servizi Integrati Spa, società in house nella quale il Comune di Musile di Piave detiene una quota minoritaria di azioni (v. allegato). Si precisa che il Comune di Musile di Piave ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Si richiede cortesemente un Vostro parere in merito al fatto se vi sia incompatibilità o meno tra le due cariche”.*

DIRITTO

La richiesta di parere risulta correttamente formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003. Occorre tuttavia, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere sia all'organo che formalmente lo ha richiesto.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in particolare, nell'attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUEL.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.

Come è già stato ricordato, in base all'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica.

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, s'incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera già citata, e con la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che hanno ristretto l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010, in merito alla definizione del concetto di contabilità pubblica, quale presupposto per la resa del parere.

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l'ambito entro il quale

ricondere la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto *"connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

Resta fermo, comunque, che la questione posta deve riflettere questioni interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui si è detto.

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere difficilmente può essere compresa, *prima facie*, nell'alveo della contabilità pubblica, attenendo sostanzialmente alla possibilità o meno di mantenere un incarico in un Collegio di revisione di una società in house da parte di un soggetto nel frattempo nominato amministratore (Sindaco) in un Comune socio di minoranza di detta società.

Ma, pur volendo superare tale obiezione sulla non riconduzione *ratione materiae* alla contabilità quale presupposto per l'esercizio dell'attività consultiva da parte di questa Sezione regionale di controllo, altri ostacoli si frappongono alla resa del parere atteso che qualora la richiesta venga accolta, si determinerebbe un coinvolgimento diretto di questa Sezione di controllo nella sfera dell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità.

Infatti, in sintesi, si tratterebbe di "fornire istruzioni puntuali" finalizzate a supportare comportamenti amministrativi e gestionali dell'Ente istante, peraltro come affermato dal Comune di Musile di Piave, già avviati e tradottisi in provvedimenti amministrativi. Attività, quella sopra evidenziata, che esula dall'ambito più specificamente consultivo attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti e che, in ogni caso, contrasta con il carattere di generalità ed astrattezza, sottolineato dalla richiamata deliberazione 24 aprile 2004 della Sezione delle autonomie della stessa Corte.

Ancor più, nel caso in specie, si deve rilevare che la legge individua specificatamente il soggetto all'interno dell'ordinamento chiamato a fornire pareri sulla corretta operatività delle disposizioni tese alla disciplina della materia delle inconferibilità e incompatibilità. Prevede, infatti, l'articolo 16, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, che *"1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. 2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione (della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione*

pubblica) o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità”.

In ordine a tale specifica competenza dell'ANAC, alla quale parrebbe opportuno allo stato riformulare la presente richiesta di parere, ed in merito alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta nelle ipotesi nelle quali vi sia la possibilità di alimentare un eventuale contrasto interpretativo con altro organo istituzionalmente preposto in materia, si richiama in particolare, la deliberazione n. 50/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo nella quale si afferma (nella specie in ordine alle competenze dell'ARAN), che: *“in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi”* (cfr. anche: questa Sezione, deliberazione n. 325/2011/PAR). Da ultimo, si evidenzia come la questione proposta all'attenzione della Sezione, involgendo di questioni afferenti lo status degli amministratori, palesa oltretutto il rischio, ove la stessa sfociasse in un possibile contenzioso, di un eventuale conflitto tra pronunce di organi appartenenti a differenti plessi giurisdizionali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la richiesta formulata dal Comune di Musile di Piave va dichiarata inammissibile.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara la richiesta di cui trattasi inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Musile di Piave (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2016.

Il Presidente f.f., relatore

F.to Dott. Giampiero Pizziconi

Depositato in Segreteria il 21 luglio 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese